

STUDIO PIONA

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI CONTABILI
CONSULENZA TRIBUTARIA SOCIETARIA AZIENDALE

VIA PIETRO MASCAGNI, 24 – 20122 MILANO
TEL. +39.02.76000928 – FAX +39.02.76013898 – E-mail: studiopiona@studiopiona.it
www.studiopiona.it

COMM. DOTT. COSTANTINO PIONA
(1913-1976)

DOTT. CARLO PIONA
CODICE FISCALE PNI CRL 43H14 F205O
PARTITA IVA 02451340158

DOTT. CLAUDIO PIONA
CODICE FISCALE PNI CLD 45P02 F205L
PARTITA IVA 02248230159

PROF. DOTT. GIOVANNI GHELFI
CODICE FISCALE GHL GNN 70A02 F205H
PARTITA IVA 04192690966

DOTT. MARCO CERUTI
CODICE FISCALE CRT MRC 67B26 F205Q
PARTITA IVA 08913230960

DOTT. FEDERICO PIONA
CODICE FISCALE PNI FRC 79H17 F205E
PARTITA IVA 06058930964

DOTT. ALESSANDRO PIONA
CODICE FISCALE PNI LSN 82R25 F205I
PARTITA IVA 07412400967

Milano, 13 Gennaio 2020

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDE

CIRCOLARE INFORMATIVA

LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2020 e DECRETO FISCALE COLLEGATO

Con la presente informativa si illustrano le principali novità fiscali introdotte dalla Legge 27.12.2019, n. 160 pubblicata sulla G.U. del 30.12.2019 n. 304, nonché dal Decreto fiscale n. 124/2019 “Collegato alla Legge di Bilancio” stessa convertito nella Legge n. 157/2019.

Per ottimizzare la lettura delle principali novità, di seguito ne riportiamo il sommario:

NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI (DA PAG. 3)

- 1. Proroga detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazioni edilizie, bonus mobili e sistemazione di giardini e terrazzi (cd. “bonus verde”)**
- 2. Detrazione per recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici**
- 3. Ripristino dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica)**
- 4. Credito di imposta acquisto beni strumentali (ex. super e iper ammortamento)**
- 5. Modifiche al credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo**
- 6. Proroga del credito di imposta per la partecipazione a fiere internazionali**

NOVITÀ IN MATERIA DI DICHIARAZIONI E IMPOSTE DIRETTE (DA PAG. 9)

1. **Stretta al regime a forfait di cui alla L. 190/2014**
2. **Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell'ambito dei contratti di appalto o di prestazioni di opere e servizi**
3. **Modifica alla disciplina della compensazione dei crediti da imposte sui redditi, addizionali e imposte sostitutive**
4. **Presentazione dei Mod. F24 contenenti compensazioni**
5. **Riapertura della rideterminazione del costo delle partecipazioni e dei terreni**
6. **Rivalutazione dei beni di impresa**
7. **Auto in uso promiscuo a dipendenti – determinazione del fringe benefit**
8. **Detrazioni Irpef 19% - Parametrizzazione al reddito complessivo**

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA (DA PAG. 17)

1. **Esonero fatturazione elettronica per i soggetti eroganti prestazioni sanitarie**
2. **Reverse charge nei contratti di appalto**

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO (DA PAG. 18)

1. **Incentivi per le nuove assunzioni (cd. “bonus giovani” e “bonus giovani eccellenze”)**

LE ALTRE NOVITÀ (DA PAG. 20)

1. **Esterometro, nuovi termini**
2. **Deducibilità Irpef/Ires dell'IMU strumentale**
3. **Abolizione della TASI e “Nuova” IMU**
4. **Limitazione uso del contante**

Lo Studio è a disposizione per ogni necessario approfondimento.

L'occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

Studio Piona



NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI

1. Proroga detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazioni edilizie, bonus mobili e sistemazione di giardini e terrazzi (cd. “bonus verde”) – (Legge di Bilancio 2020)

La Legge di Bilancio 2020 proroga tutte le detrazioni in relazione agli interventi volti alla riqualificazione energetica, al recupero del patrimonio edilizio, all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nonché del cd. “bonus verde”.

In particolare è stabilito quanto segue:

- la detrazione IRPEF/IRES con aliquota del 65% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici su singole unità immobiliari è prorogata fino al 31.12.2020 (rimane confermata l'aliquota del 50% per alcune particolari tipologie di interventi);
- per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-*bis* del C.C., la detrazione del 65% è confermata fino al 31.12.2020 (è prevista tuttavia un'aliquota del 50% per alcune particolari tipologie di interventi);
- per gli interventi a fini antisismici con estensione agli immobili in zona sismica 1, 2 e 3, la detrazione del 65% (aumentata all'80% e all'85% se si ha un passaggio alla classe di rischio inferiore di una o due volte) è confermata al 31.12.2020;
- la detrazione IRPEF con aliquota del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-*bis* del TUIR, è prorogata fino al 31.12.2020;
- per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (con determinate caratteristiche) adibiti all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, la detrazione IRPEF del 50% è prorogata fino al 31.12.2020 anche per interventi edilizi iniziati nel 2019; N.B.: le modalità di pagamento devono essere le medesime previste per le ristrutturazioni edilizie.
- la detrazione IRPEF del 36% delle spese documentate e sostenute anche nel 2020 relative agli interventi (anche se eseguite sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-*bis* C.C.) riguardanti: la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione è prevista per spese fino ad € 5.000,00 per unità immobiliare e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Infine rimane fissata all'8% la ritenuta che gli istituti di credito (banche e poste) devono fare sui bonifici, a titolo di acconto di imposta.

2. Detrazione per recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici (cd. “bonus facciate”) – (Legge di Bilancio 2020)

È introdotta una nuova detrazione dall'imposta lorda pari al 90% per:

- le spese documentate e sostenute nell'anno 2020;
- gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi);
- gli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444 .

Considerato che la norma dispone, genericamente, che l'agevolazione consista in una detrazione dall'imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l'IRPEF che l'IRES.

Interventi agevolati

La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Rientrano tra gli interventi agevolati quelli:

- di sola pulitura;
- di sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione

ordinaria).

Assenza di limite massimo di spesa

Con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo.

Ripartizione

La nuova detrazione IRPEF del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.

3. Ripristino dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) – (Legge di Bilancio 2020)

Viene ripristinato l'ACE con effetto dal periodo di imposta 2019 (pertanto la norma relativa alla detassazione degli utili reinvestiti prevista dalla Legge di Bilancio 2019 non entrerà mai in vigore). Tale reintroduzione avviene senza soluzione di continuità con la precedente normativa ACE; l'aliquota del rendimento nozionale del capitale proprio è fissata all'1,3% ed il confronto con degli incrementi va fatto rispetto al Patrimonio Netto al 31/12/2010.

4. Credito di imposta acquisto beni strumentali (ex super e iper ammortamento) – (Legge di Bilancio 2020)

Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, che sostituisce, di fatto, la proroga del super-ammortamento e dell'iper-ammortamento.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario).

Gli esercenti arti e professioni possono fruire soltanto del credito d'imposta "generale".

Investimenti agevolabili

Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:

- beni materiali strumentali nuovi "ordinari";
- beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016;
- beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016.

Sono **esclusi** dall'agevolazione:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR;
- i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti

Profili temporali

Sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati dall'1.1.2020 al 31.12.2020.

L'agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta viene riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli "4.0", il credito d'imposta "generale" è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

- nella misura del 6% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del 15% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

Trattamento fiscale

Il credito d'imposta:

- non concorrere alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Fruizione dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97);
- spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") in cinque quote annuali di pari importo e, per i soli investimenti in beni immateriali, in tre quote annuali;
- nel caso degli investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.

Obblighi documentali

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Inoltre, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative della legge di bilancio 2020; ad esempio: "Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 co. 185 della L. 160/2019" per gli investimenti in beni materiali "ordinari".

In relazione agli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo DM.

5. Modifiche al credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo – (Legge di Bilancio 2020)

Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario)

Profili temporali

Il nuovo credito d'imposta opera per il periodo d'imposta successivo al 31.12.2019, vale a dire il 2020 per i soggetti "solari".

Il credito ricerca e sviluppo disciplinato dall'art. 3 del DL 145/2013 (che avrebbe dovuto trovare applicazione anche con riferimento al 2020) viene quindi anticipatamente cessato al 31.12.2019.

Misura dell'agevolazione

La determinazione e la misura del credito d'imposta variano a seconda della tipologia di investimenti agevolabili.

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta è riconosciuto:

- in misura pari al 12% della relativa base di calcolo;
- nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto (separatamente da quello per attività di ricerca e sviluppo):

- in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, ovvero pari al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto:

- in misura pari al 6% della relativa base di calcolo;
- nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Trattamento fiscale

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Fruizione dell'agevolazione

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- in tre quote annuali di pari importo;
- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
- subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

Obblighi documentali

Sono previsti alcuni obblighi documentali, vale a dire in estrema sintesi:

- la certificazione della documentazione;
- la relazione tecnica;
- la comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico.

6. Proroga del credito di imposta per la partecipazione a fiere internazionali – (Legge di Bilancio 2020)

Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali.

In particolare, viene previsto che, al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, viene riconosciuto un credito d'imposta:

- alle imprese esistenti alla data dell'1.1.2019;
- per i periodi d'imposta 2019 e 2020;
- nella misura del 30% delle spese agevolabili fino ad un massimo di 60.000,00 euro.

NOVITÀ IN MATERIA DI DICHIARAZIONI E IMPOSTE DIRETTE

1. Stretta al regime a forfait di cui L. 190/2014 – (Legge di Bilancio 2020)

Le modifiche al regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, decorrenti dal 2020 riguardano:

- i requisiti di accesso e permanenza, con la reintroduzione del limite circa il sostenimento di spese per lavoro dipendente;
- le cause ostative, con la reintroduzione del limite circa il possesso di redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati;
- la riduzione dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica;
- il concorso del reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per la fruibilità o la determinazione di benefici di qualsiasi tipo, anche non fiscali.

Requisiti d'accesso

Dal 2020, il regime forfetario è applicabile a condizione che, nell'anno precedente (art. 1 co. 54 della L. 190/2014):

- siano conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000,00 euro;
- siano sostenute spese per lavoro dipendente per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi.

Spese per lavoro dipendente rilevanti

Le spese che concorrono alla formazione del predetto limite di 20.000,00 euro sono relative:

- al lavoro accessorio (di cui all'art. 70 del D.Lgs. 276/2003);
- ai lavoratori dipendenti;
- ai collaboratori di cui all'art. 50 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, anche se assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto ai sensi degli artt. 61 ss. del D.Lgs. 276/2003;
- agli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (art. 53 co. 2 lett. c) del TUIR);
- alle somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari (art. 60 del TUIR).

Tale limite viene calcolato sulla base dell'ammontare complessivo lordo di spesa sostenuta "nell'anno precedente" per cui, per accedere o permanere nel regime nel 2020, occorre considerare le spese sostenute nel 2019.

Cause ostative

Dal 2020, il regime forfetario è precluso in presenza delle seguenti condizioni ostative (art. 1 co. 57 della L. 190/2014):

- utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito (lett. a);

- residenza fiscale all'estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo) (lett. b);
- compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi (lett. c);
- esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all'esercizio dell'attività:
 - partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
 - controllo, diretto o indiretto, di srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (lett. d);
- esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (lett. d-bis);
- possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati (artt. 49 e 50 del TUIR), eccedenti l'importo di 30.000,00 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (lett. d-ter).

In base alle cause ostative di cui alle lett. d-bis e d-ter dell'art. 1 co. 57 della L. 190/2014, non è incompatibile lo svolgimento contestuale di un'attività autonoma in regime forfetario e di un rapporto di lavoro dipendente, a condizione che:

- l'attività autonoma non sia svolta in prevalenza nei confronti del medesimo datore di lavoro (o di soggetti a questo riconducibili);
- i redditi di lavoro dipendente (o a questi assimilati) siano non superiori a 30.000,00 euro.

Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati

Il limite di 30.000,00 euro di redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati non deve essere verificato se il rapporto di lavoro è cessato. Al riguardo era stato precisato che:

- rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario;
- dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non devono essere percepiti redditi di pensione i quali, in quanto assimilati al reddito di lavoro dipendente, assumono rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia;
- dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non dev'essere intrapreso un nuovo rapporto di lavoro, ancora in essere al 31.12 dell'anno precedente (circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10, § 2.3).

Riduzione dei termini di accertamento per fatturazione elettronica

L'utilizzo del regime forfetario determina l'esonero (salvo scelta volontaria) dagli obblighi di fatturazione elettronica (art. 1 co. 3 del DLgs. 5.8.2015 n. 127), pur permanendo i vincoli della L. 244/2007 e del DM 55/2013 in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Al fine di incentivare l'adesione spontanea alla fatturazione elettronica, per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l'accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno (art. 1 co. 74 della L. 190/2014) passando, quindi, al 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

In base alla formulazione della norma, il beneficio non è stato esteso ai soggetti in regime di vantaggio *ex DL 98/2011*.

Fruibilità di benefici fiscali e non fiscali

Un'ulteriore modifica prevede l'inclusione del reddito soggetto al regime forfetario ai fini della spettanza, oppure del computo della misura di agevolazioni di qualsiasi tipo. Nello specifico, viene sostituito il co. 75 dell'art. 1 della L. 190/2014 prevedendo che, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.

2. Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell'ambito dei contratti di appalto o di prestazioni di opere e servizi - (Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio)

Al fine di arginare il fenomeno dell'omesso versamento delle ritenute fiscali, la Legge. 157/2019 ha **escluso** la possibilità di compensazione delle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da parte di imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che eseguono opere o servizi.

La nuova norma, e gli obblighi da questa introdotti, si applica ai committenti che affidano ad un'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l'esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, attraverso "contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma".

Tutti i richiamati requisiti devono coesistere affinché trovi applicazione la nuova normativa.

Dal 1° gennaio 2020, quindi, l'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice sarà responsabile per la determinazione ed il versamento delle ritenute e il committente svolgerà una funzione di controllo, dovendo chiedere alle medesime la copia dei modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute, al fine di verificare l'ammontare complessivo degli importi da queste versati.

L'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice dovrà consegnare i modelli F24 con l'elenco dei lavoratori e, per ciascun addetto impiegato nell'esecuzione dell'opera o del servizio, il dettaglio delle ore lavorate, della retribuzione corrisposta e delle ritenute operate, con la separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.

Pertanto, per le fattispecie che rientrano nell'ambito applicativo della norma, dal 1° gennaio 2020 si dovranno rispettare gli obblighi introdotti con la Legge 157/2019, il cui primo adempimento è il versamento delle ritenute previsto per il 17 febbraio 2020.

La disapplicazione della norma è subordinata alle circostanze che l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza:

- sia in attività da almeno tre anni (mentre prima erano cinque), sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dell'ultimo triennio cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate versamenti registrati sul conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano stati emessi provvedimenti di sospensione o rateazione.

Per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per disapplicare la nuova disciplina, l'Agenzia delle Entrate rilascerà un certificato che avrà una validità di 4 mesi dal giorno in cui viene emesso. Conseguentemente, il committente dovrà porre attenzione alla scadenza del certificato per essere certo di non incorrere in sanzioni, nel caso in cui dovesse emergere un inadempimento nel versamento delle ritenute da parte dell'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice. In relazione alle modalità di rilascio si rimane in attesa di indicazioni operative della stessa Agenzia delle Entrate.

3. Modifica alla disciplina della compensazione dei crediti da imposte sui redditi, addizionali e imposte sostitutive – (Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio)

Mediante la modifica dell'art. 17 co. 1 del D.Lgs. 241/97, viene previsto l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione "orizzontale" nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, relativi:

- alle imposte sui redditi e relative addizionali;
- alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- all'IRAP.

Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:

- solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;
- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.

Decorrenza

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019; si tratta quindi dei crediti emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020 (anno 2019).

4. Presentazione dei Mod. F24 contenenti compensazioni – (Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio)

Viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:

- di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP;
- dei crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

I contribuenti non titolari di partita IVA, infatti, per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni dei suddetti crediti, potevano utilizzare anche i servizi telematici messi a disposizione dalle banche (home/remote banking), dalle Poste, da altri soggetti abilitati alla prestazione di servizi di pagamento o dagli Agenti della Riscossione, a condizione che non si trattasse di modelli F24 "a saldo zero" o di crediti d'imposta agevolativi che richiedevano comunque l'utilizzo dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In pratica, anche per la presentazione, da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA, dei modelli F24 contenenti compensazioni, l'utilizzo dei sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate diventa un obbligo generalizzato.

Crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta

L'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni era previsto anche per la compensazione:

- dei crediti relativi alle ritenute alla fonte;
- da parte dei contribuenti titolari di partita IVA.

Con le modifiche in esame, tale obbligo viene esteso:

- ai contribuenti non titolari di partita IVA;
- a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta.

Con quest'ultima previsione, più ampia rispetto ai crediti relativi alle ritenute alla fonte, si è infatti voluto estendere l'obbligo in esame anche, in particolare, ai crediti relativi:

- ai rimborsi erogati dai sostituti d'imposta a seguito della presentazione dei modelli 730;
- al c.d. "bonus Renzi" (80,00 euro al mese in busta paga).

Decorrenza

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019. Si tratta quindi, ad esempio, dei crediti emergenti dai modelli REDDITI 2020 (anno 2019).

5. Riapertura della rideterminazione del costo delle partecipazioni e dei terreni – (Legge di Bilancio 2020)

Viene disposta una nuova riapertura dei termini per la rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (edificabili ed agricoli), posseduti al 1° Gennaio 2020 al di fuori del regime di impresa, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva.

Tale operazione permette alle persone fisiche al di fuori del regime di impresa, alle società semplici ed agli enti non commerciali, di ridurre le eventuali plusvalenze che si formeranno a seguito della cessione a titolo oneroso.

In particolare, viene previsto che sul valore della perizia di stima si applica l'aliquota dell'11% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (senza alcuna distinzione tra partecipazioni qualificate e non-qualificate) e dei terreni alla data dell'1.1.2020.

Viene, inoltre, fissato nel 30 Giugno 2020 il termine per la redazione e l'asseverazione della perizia di stima e per il versamento del totale o della prima rata dell'imposta sostitutiva.

La possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni è riconosciuta anche nell'ipotesi di precedente rivalutazione; è consentito fruire di tale rideterminazione anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.

6. Rivalutazione dei beni di impresa – (Legge di Bilancio 2020)

La legge di bilancio 2020 riapre la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa, seguendo un'impostazione analoga a quella contenuta nell'art. 1 della L. 208/2015 e già replicata, con la Legge di Bilancio 2019.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare della misura in commento, di fatto, tutti i soggetti operanti in regime di impresa come società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed enti non commerciali (per i beni appartenenti all'impresa), stabili organizzazioni di soggetti non residenti ecc.

Bilancio di riferimento per il possesso

Sono rivalutabili i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018.

Bilancio di rivalutazione

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2018 (bilancio al 31.12.2019, per i soggetti "solari").

Beni rivalutabili

Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni "merce", nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

Imposta sostitutiva

I maggiori valori sono riconosciuti con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari:

- al 12% per i beni ammortizzabili;
- al 10% per i beni non ammortizzabili.

Decorrenza degli effetti fiscali

Gli effetti della rivalutazione decorrono:

- dal terzo esercizio successivo (dal 2022, per i soggetti “solari”), in termini generali;
- dall’inizio del quarto esercizio successivo (dall’1.1.2023, per i soggetti “solari”) per le plusvalenze e le minusvalenze.

Saldo attivo di rivalutazione

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Versamento delle imposte sostitutive

Per gli importi sino a 3 milioni di euro, è possibile effettuare i versamenti in un massimo di tre rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Se gli importi eccedono i 3 milioni di euro, il versamento può invece essere effettuato in un massimo di sei rate di pari importo.

7. Auto in uso promiscuo a dipendenti – determinazione del fringe benefit - (Legge di Bilancio 2020)

Viene sostituito l’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, relativo alla determinazione del *fringe benefit* in caso di auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Veicoli concessi con contratti stipulati fino al 30.6.2020

Resta ferma l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR nel testo vigente al 31.12.2019 “per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020”.

Pertanto, con riferimento ai contratti stipulati entro il 30.6.2020, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente, continua a costituire fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente.

Veicoli concessi con contratti stipulati dall’1.7.2020

Per i suddetti veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall’ 1.7.2020, si applica invece la nuova versione dell’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR.

La suddetta percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:

- per i veicoli con valori di emissione di CO₂ non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;
- per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 60g/km ma non a 160g/km, la percentuale è pari al 30%;

- per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 160g/km ma non a 190g/km, la percentuale è pari al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;
- per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiore a 190g/km, la percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.

8. Detrazione Irpef 19% - Parametrizzazione al reddito complessivo - (Legge di Bilancio 2020)

Dall'1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:

- per l'intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda 120.000,00 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.

Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.

Si tratta, ad esempio, di:

- spese veterinarie;
- spese universitarie;
- spese per i canoni di locazione di studenti universitari fuori sede.

Oneri esclusi dalla parametrizzazione al reddito complessivo

Sono **esclusi** dalla parametrizzazione (la detrazione compete, quindi, per l'intero importo a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo):

- gli oneri di cui al co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter dell'art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale);
- le spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell'art. 15 del TUIR.

Reddito complessivo

A questi fini, il reddito complessivo (determinato ai sensi dell'art. 8 del TUIR) è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10 co. 3-bis del TUIR.

Si deve, invece, tenere conto:

- del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L. 190/2014;
- dei redditi dei fabbricati assoggettati alla "cedolare secca sulle locazioni".

Ai fini della detraibilità della spesa dovranno essere utilizzati mezzi di pagamento tracciabili ad eccezione degli acquisti di medicinali, dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private convenzionate con l'SSN.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

1. Esonero fatturazione elettronica per i soggetti eroganti prestazioni sanitarie - (Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio)

La legge di bilancio 2020 proroga a tutto il 2020 la disposizione che stabilisce che i soggetti che erogano prestazioni sanitarie “non possono emettere fatture elettroniche”, ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, per le operazioni i cui dati sono da inviare al Sistema TS.

2. Reverse Charge nei contratti di appalto – (Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio)

Il decreto fiscale introduce una nuova fattispecie di reverse charge, prevedendo l’inserimento della lett. a-quinquies) dell’art. 17 co. 6 del DPR 633/72.

Ambito di applicazione

La nuova fattispecie di reverse charge si renderà applicabile:

- alle prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera;
- presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Esclusioni

Sono espressamente escluse dall’applicazione della disciplina, sotto il profilo oggettivo:

- le prestazioni di servizi relative al settore dell’edilizia di cui all’art. 17 co. lett. a) e a-ter) del DPR 633/72;
- le operazioni soggette alla disciplina dello split payment ex art. 17-ter del DPR 633/72, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, delle società quotate nell’indice FTSE MIB, degli altri enti pubblici e società controllate dalle P.A.

Dal punto di vista soggettivo, la disciplina non si applica alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del D.Lgs. 276/2003.

Efficacia

L’efficacia della norma che introduce la nuova fattispecie di reverse charge è demandata al rilascio di una specifica misura di deroga ex art. 395 della direttiva 2006/112/CE da parte del Consiglio dell’Unione europea.

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

9. Incentivi per le nuove assunzioni (cd. “bonus giovani” e “bonus giovani eccellenze”) - (Legge di Bilancio 2020)

Viene modificata la disciplina relativa agli incentivi in favore dell’assunzione di giovani con contratto stabile, nonché di giovani “eccellenze”.

Con riguardo alla prima agevolazione, si ricorda che l’art. 1 comma 100 e ss. della L. 205/2017 ha istituito un incentivo strutturale per l’assunzione di giovani che non abbiano compiuto 30 anni di età, estendendolo, al contempo, anche per quei soggetti con età inferiore a 35 anni (ma solo per le assunzioni effettuate nel corso del 2018). L’art. 1 comma 10 della legge di bilancio 2020 interviene allora estendendo l’esonero agli “under 35” anche per il biennio 2019-2020.

L’esonero in esame, reso operativo dalla circolare INPS n. 40/2018 può essere richiesto dai datori di lavoro privati, imprenditori e non, che, entro il 31 dicembre 2020, assumono giovani lavoratori con contratto di lavoro subordinato a **tempo indeterminato** a tutele crescenti, ovvero convertono un contratto a termine in uno a tempo indeterminato.

Il lavoratore, all’atto di assunzione o alla data di conversione, non deve aver compiuto 35 anni di età. L’incentivo consiste nella riduzione, per una durata di 36 mesi e nella misura del 50%, degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL e i contributi a carico del lavoratore (che sono dovuti in misura piena). L’importo massimo fruibile non può oltrepassare il limite di 3.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

Seppur stipulati a tempo indeterminato, rimangono esclusi dall’agevolazione i contratti di lavoro per il personale domestico, dirigenziale, nonché per l’assunzione di apprendisti (i quali possono fruire di specifiche agevolazioni) e per gli intermittenti. In quest’ultimo caso l’INPS ha escluso espressamente il rapporto di lavoro intermittente o a chiamata tra le forme agevolabili in quanto costituisce una tipologia contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua, non garantendo la stabilità del lavoratore (circ. n. 40/2018).

L’esonero sopra descritto è elevato al 100% (nel limite massimo di 8.060 euro annui) per le assunzioni effettuate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Anche in questo caso il lavoratore non deve aver compiuto 35 anni di età, sebbene rimanga possibile l’assunzione anche di quei soggetti con età superiore ma privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

In merito al secondo incentivo (il c.d. “bonus eccellenze”), l’art. 1 comma 11 della legge di bilancio 2020 non apporta modifiche alla misura o ai requisiti, piuttosto prevede solamente la sua operatività attraverso l’applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, delle procedure, delle modalità e dei controlli previsti per l’esonero contributivo “under 35”.

Dunque, stando a quanto previsto dalla legge di bilancio 2019 e 2020, l'esonero in esame trova applicazione per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, effettuata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019; l'incentivo può essere fruito anche in caso di conversione, avvenuta nello stesso periodo, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi.

I lavoratori assunti devono essere poi in possesso di una laurea magistrale, conseguita: con votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110; nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019; entro la durata legale del corso di studi; prima del compimento dei 30 anni; in università statali o non statali legalmente riconosciute; oppure di un dottorato di ricerca, ottenuto, nel suddetto periodo, prima del compimento dei 34 anni di età.

LE ALTRE NOVITÀ

1. **Esterometro, nuovi termini** - (Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio)

Viene prevista una nuova periodicità di trasmissione del cd. “esterometro”.

La trasmissione telematica delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere dovrà essere effettuata trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

2. **Deducibilità Irpef/Ires dell'IMU strumentale** - (Legge di Bilancio 2020)

Si interviene sulla disciplina della deducibilità IRPEF/IRES dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

Deducibilità per il periodo di imposta 2019 “solare”

Mediante integrale sostituzione dell'art. 3 del DL 30.4.2019 n. 34 convertito (c.d. “DL crescita”), è confermata, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo di imposta 2019 “solare”), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

Deducibilità per i periodi di imposta successivi al 2019 “solare”

Dal periodo di imposta 2020 “solare”, la deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, opera nella misura del:

- 60%, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 “solari”);
- 100%, a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 “solare”).

3. **Abolizione della TASI e “Nuova” IMU** – (Legge di Bilancio 2020)

A decorrere dal 2020, è abolita la IUC di cui all'art. 1 co. 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la disciplina dell'IMU.

Considerato che la IUC si compone dell'IMU e della componente riferita ai servizi comunali che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, di fatto, dall'1.1.2020 viene abolita la TASI.

Dall'1.1.2020, viene riscritta la disciplina della “nuova” IMU che, ai sensi dell'art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.

Rispetto alla vecchia disciplina dell'IMU rimangono sostanzialmente invariati:

- il presupposto impositivo;
- i soggetti passivi;

- la definizione di abitazione principale e relative pertinenze;
- le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili (con qualche piccola differenza) e dei terreni agricoli;
- le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni;
- le fattispecie di immobili esenti (con qualche piccola differenza).

Aliquote IMU

Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della “nuova” IMU che sono stabilite nel modo che segue:

- abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono deliberare l’aumento dello 0,1% o la diminuzione fino all’azzeramento);
- fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla fino all’azzeramento);
- immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): per gli anni 2020 e 2021 l’aliquota di base è fissato allo 0,1% (i Comuni possono deliberare l’aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all’azzeramento), mentre dall’anno 2022 sono esenti;
- terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento);
- immobili produttivi del gruppo “D”: aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto aumentare l’aliquota sino all’1,06%);
- altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l’aumento sino all’1,06% o la diminuzione fino all’azzeramento). Per questa fattispecie, in sostituzione dell’abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l’aliquota massima dell’1,06 sino all’1,14%.

Liquidazione dell’IMU

L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:

- alla quota di possesso;
- ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.

Ai fini della “nuova” IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Termini di versamento

Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle rate. L’IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate:

- la prima scadente il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente;
- la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.

Per l'anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Modalità di versamento

I versamenti dell'IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:

- il modello F24;
- l'apposito bollettino postale;
- la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA).

Per i soggetti residenti all'estero non sono previste ulteriori modalità di versamento.

4. Limitazione uso del contante - (Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio)

Entrerà in vigore con gradualità la stretta sull'utilizzo del contante nei pagamenti; in materia sono introdotte le seguenti novità:

- il limite al suo utilizzo per pagamenti dall'1/7/2020 sarà di 2.000,00 euro;
- il limite al suo utilizzo per i pagamenti scenderà dall'1/1/2022 a 1.000,00 euro.

*